

che corrisponde a questo che ho letto, l'onorevole Landucci aveva proposto di sostituire al testo della Commissione quello del Ministero.

LANDUCCI. Ritiro quella proposta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

Nell'anno scolastico 1906-907, gli alunni sono dispensati dalle prove d'esame di licenza per quelle discipline e per quelle prove nelle quali abbiano ottenuto non meno di 7 punti nel profitto e nella condotta allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso:

(È approvato).

Art. 12.

I candidati di scuola pubblica o privata rimandati agli esami di licenza dalle scuole medie inferiori nell'anno scolastico 1905-906 possono nell'anno scolastico corrente ripetere l'esame delle sole prove fallite.

A questo articolo è stato proposto dall'onorevole Rummo e da altri dieci deputati il seguente emendamento: « I candidati di scuola pubblica o privata, rimandati agli esami di licenza da tutte le scuole medie nell'anno scolastico 1905-906, possono, nell'anno scolastico corrente, ripetere l'esame nelle sole prove fallite ».

L'onorevole Rummo ha facoltà di parlare.

RUMMO. È facile comprendere la ragione di questo emendamento: si tratta di applicare più estesamente un atto di giustizia riparatrice per coloro, che hanno fallito le prove. Poichè si è detto che opposizione e maggioranza si sono composte in un dolce idillio, facciamo entrare in questo idillio gli studenti, che sarebbero sottratti al beneficio riparatore della legge; così l'idillio sarà completo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rocco.

ROCCO. Non sapevo dell'emendamento presentato dall'onorevole Rummo; e volevo presentare un emendamento simile al suo: cioè che si cancellasse dall'articolo la parola: *inferiori*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Nulla ho da aggiungere a quanto hanno detto i colleghi Rummo e

Rocco: e, poichè si è provveduto con un emendamento, mi associo all'emendamento stesso. Se però dovessi consentire alle richieste, che mi vengono specialmente dal Mezzogiorno, dovrei domandare (poichè siamo in pieno idillio) che il beneficio si estendesse anche a coloro che nel 1904-905... (Proteste).

L'accoglienza della Camera è tale, che non insisto. (Si ride).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro, anche per dire se accetta la proposta dell'onorevole Rummo.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Dal momento che la Commissione ha accettato, e poichè questa è la fine dell'idillio, e ci furono esempi l'anno scorso, io credo, tanto più che trattasi di una disposizione transitoria, credo che si possa consentire per questa volta...

PRESIDENTE. Onorevole relatore...?

DA COMO, relatore. Il suggerimento che viene all'ora in cui siamo, mezzogiorno, consiglia di accettarlo senz'altro, senza aggiungere altre parole.

PRESIDENTE. Il ministro e la Commissione accettano dunque di sostituire alle parole: « scuole medie inferiori », le altre: « scuole medie di ogni grado ».

FERRARIS CARLO. Badate che questa è una nuova concessione che si fa e che non era prevista nel regolamento! (Rumori — Interruzioni).

PRESIDENTE. Onorevole Ferraris, aspetti che le dia facoltà di parlare. Parli pure.

FERRARIS CARLO. Ho detto quello che dovevo dire, e cioè che questa disposizione costituirà un pessimo precedente, che sarà invocato in avvenire. Per le scuole medie inferiori, la cosa è di equità perchè corrisponde ad una concessione già fatta in via amministrativa e che deve perciò riconoscersi legalmente ora che siamo alla vigilia degli esami: ma per la scuola media superiore è una condizione che assolutamente non va e che altera le disposizioni regolamentari e la pratica, la buona pratica. (Rumori — Interruzioni).

RUMMO. Sarebbe una ingiustizia disporre diversamente!

PRESIDENTE. Il ministro e la Commissione hanno dichiarato di accettare la sostituzione delle parole: « scuole medie di ogni grado », a quelle: « scuole medie inferiori ». Pongo a partito questo emendamento.

(È approvato).